



EDITO

A CURA DELL'OPERA DI PREVIDENZA DELLA M.V.S.N.



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

LIBRETTO DI LAVORO

(LEGGE 10 GENNAIO 1935 - XIII N. 112)

Venturini Bruno
di Pietro

Norme per la compilazione, il rilascio e la tenuta del libretto

Le indicazioni da inserirsi a pagg. (3, 4, 6 e 7, 8 e 9, 10), saranno apposte dal Podestà che rilascia il libretto, il quale si accerterà che vi sia stata inserita la dichiarazione del medico di cui alle pagg. (11-12-13-14-15) per fanciulli e le donne minorenni. Le annotazioni e variazioni eventuali di cui a pag. 5, le aggiunte dei figli nati di cui alle pagg. (6 e 8) e quelle da inserirsi nella colonna « variazioni » delle pagg. (7 e 9) saranno apposte dal Podestà o dall'Ufficiale di Stato Civile che le certifica.

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 42 e 43 e seguenti, riguardanti l'assunzione, il servizio e sua cessazione, del lavoratore, e quelle riguardanti gli infortuni di cui a pag. 70 e seguenti dovranno essere apposte dal datore di lavoro.

Quelle riguardanti le visite mediche dovranno essere apposte e firmate dal sanitario che ha proceduto alla visita: quelle riguardanti le malattie professionali potranno essere apposte dal datore di lavoro su certificato del medico stesso.

All'atto dell'assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto verificandone la regolarità. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà il libretto non oltre il giorno successivo al lavoratore, previo rilascio di ricevuta.

Il lavoratore disoccupato agli effetti della sua iscrizione all'Ufficio di collocamento deve presentare il libretto sul quale dall'Ufficio stesso verrà annotata la data della presentazione e della iscrizione.

In caso di smarrimento o di consumo del libretto potrà esserne richiesto un duplicato al Podestà che lo rilascerà previo pagamento del prezzo stabilito dal Ministero.

COMUNE di **FANO**
(PROVINCIA di **Pesaro**)

LIBRETTO DI LAVORO N. 50
(CARTA DI IDENTITÀ N.)

(LIBRETTO DI VALUTAZIONE DELLO STATO FISICO N.)

Rilasciato a **Venturini Bruno**

di **Pietro** e di **Lombardi Maria**
nato a **Fano** Prov. **Pesaro**
il **28 Settembre 1909**

Residente in **Fano** dal **la nascita**
Via **Rainerio N. 2** Cittadinanza **Italiana**
Grado d'istruzione **Laureato in chimica e medicina**
Eventuale diploma di corsi professionali o di fabbrica:

Lingue estere conosciute

Iscrizione al P. N. F. dal

Tessera N. Fascio

Iscritto ai Sindacati dal

Ha partecipato alla Marcia su Roma? brevetto

N.B. - Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai fanciulli ed alle donne minorenni se prima non siano state inserite le certificazioni di cui alle pagg. (11 - 12 - 13 - 14 - 15).

SERVIZIO MILITARE

Esito di leva *Toloneo*
 Classe *1909* Durata *18 mesi*
 Arma o Corpo e specialità *Fanteria*
 Numero Matricola *11827/531*
 Grado *colonnello* Combattente
 Decorato
 È invalido di guerra? *—* per causa Nazionale? *—*

È Milite della M.V.S.N.? Grado
 È orfano di guerra?
 È stato all'Estero? dal al
 nello Stato di
 in qualità di

COMUNE di **FANO**

Data del rilascio del libretto

16 FEB. 1943

IL TITOLARE

X *Bruno Venturini*



IL PODESTÀ

(Firma e Bollo del Comune)

VARIAZIONI E ANNOTAZIONI

Relative ai dati di cui alle pagg. 3 e 4.

STATO DI

F A M I G L I A del titolare del Libretto

[illegible][illegible]

STATODI

FAMIGLIA del titolare del Libretto

[illegible][illegible]

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto ha raggiunto
il grado di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro
(art. 7 Legge 26 aprile 1934, n. 653) avendo

In caso di incapacità intellettuale (art. 7 Legge 26 aprile 1934
n. 653) Certificato dell'Ispettore scolastico o del Direttore
didattico di in data

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha
raggiunto il grado di istruzione prescritto concessa dal
in data

Cognome e Nome e residenza (e rapporto eventuale di paren-
tela) di chi esercita la patria podestà o di chi legalmente rap-
presenta il fanciullo

Firma del fanciullo

Firma del Rappresentante

Comune di

IL PODESTÀ

(Data e Bollo)

Dichiarazione di visita medica preventiva per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni (art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende occuparsi al lavoro di

Condizioni generali di salute (buone-mediocri-cattive)

Costituzione scheletrica (regolare o con quali difetti)

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni)

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Inidoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

» delle rivaccinazioni

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie,
la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che
il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni**
(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende occuparsi al lavoro di

Condizioni generali di salute (buone-mediocri-cattive)

Costituzione scheletrica (regolare o con quali difetti)

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni)

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Inidoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

» delle rivaccinazioni

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni**
(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende occuparsi al lavoro di

Condizioni generali di salute (buone-mediocri-cattive)

Costituzione scheletrica (regolare o con quali difetti)

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni)

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Inidoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

» delle rivaccinazioni

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni**
(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende occuparsi al lavoro di

Condizioni generali di salute (buone-mediocri-cattive)

Costituzione scheletrica (regolare o con quali difetti)

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni)

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Inidoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

» delle rivaccinazioni

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni**
(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende occuparsi al lavoro di

Condizioni generali di salute (buone-mediocri-cattive)

Costituzione scheletrica (regolare o con quali difetti)

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni)

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Inidoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

» delle rivaccinazioni

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

**Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

**Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

**Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

**Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262, T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1235)

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262, T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1237)

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni

(artt. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27-7-34, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

N.B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

Venturi
Giuseppe di Pietro

che intende occuparsi nel lavoro di

Plumbe

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

saldatore

Data della visita

13 FEB. 1943

Comune di

Genova

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

[Signature]

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che intende occuparsi nel lavoro di.....
presso.....

Accertasi che esso..... possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che intende occuparsi nel lavoro di.....
presso.....

Accertasi che esso..... possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che intende occuparsi nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso..... possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che intende occuparsi nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso..... possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere
addetto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N.B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la di-
chiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavo-
ratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.
Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso.....

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di.....

Data della visita.....

Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino il lavoro
cui il soggetto intende occuparsi.
Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiara-
zione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavora-
tore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

STATO DI SERVIZIO

[illegible][illegible]

STATO DI SERVIZIO

(SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

STATO DI

[illegible]

SERVIZIO

[illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO

(SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

NB. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

[illegible]

STATO DI SERVIZIO

[illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO

(SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

NB. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

STATO DI

[illegible]

SERVIZIO

[illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO (SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

NB. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

[illegible]

STATO DI SERVIZIO

[illegible][illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO

(SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

NB. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

[illegible]

STATO DI SERVIZIO

[illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO

(SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

STATO DI SERVIZIO (SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

[illegible]

NB. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

[illegible]

INFORTUNI

Data dell' infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

INFORTUNI

Data dell' infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

INFORTUNI

Data dell' infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

MALATTIE PROFESSIONALI ⁽¹⁾

Diagnosi e manifestazioni patologiche principali	Assenza dal lavoro	Firma del Medico	Nome della Ditta e firma
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		

(1) Sono da annotarsi le malattie soggette all'obbligo dell'assicurazione e per le quali vige l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro (R. D. 17 agosto 1935, n. 1765).

MALATTIE PROFESSIONALI ⁽¹⁾

Diagnosi e manifestazioni patologiche principali	Assenza dal lavoro	Firma del Medico	Nome della Ditta e firma
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		

(1) Sono da annotarsi le malattie soggette all'obbligo dell'assicurazione e per le quali vige l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro (R. D. 17 agosto 1935, n. 4765).

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

